



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE GIURIDICHE E POLITICHE

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
2020/2021

LE ENTRATE DEI COMUNI

VALENTINA SECCHI - [MAT. 2/67/00034]

INTRODUZIONE

L'ordinamento amministrativo Costituzionale è stato più volte rivisitato e modificato per disegnare un'*autonomia economico finanziaria* degli enti locali sempre più accentuata.

Il processo normativo intrapreso nel lontano 1997 ha condotto alla modifica dell'art. 119 della Costituzione con la riforma del Titolo V con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e successivamente con la L.Cost.1/2012.

ARTICOLO 119: COSTITUZIONE	ARTICOLO 119: DOPO LA RIFORMA DEL 2001
1 ^o comma: Le Regioni hanno autonomia finanziaria, nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che le coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.	1 ^o comma: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2 ^o comma: Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali	2 ^o comma: In armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
3 ^o comma: Per provvedere a scopi determinati (...) lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali (...) particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.	3 ^o comma: La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
	4 ^o comma: Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
	5 ^o comma: (...) per provvedere (...) al normale esercizio delle loro funzioni (...) per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. (...) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali (...) lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
	6 ^o comma: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

L'art. 119 così come modificato attribuisce formalmente l'autonomia finanziaria ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni. Rispetto alla precedente formulazione, in cui l'autonomia finanziaria era concessa alle sole Regioni.

Un'altra novità rilevante che emerge dal tessuto normativo è l'affermazione, accanto alla autonomia di spesa già precedentemente riconosciuta, della *autonomia di entrata*.

Questo significa che, se prima le risorse erano assicurate soprattutto dai trasferimenti statali, oggi le Regioni, i Comuni e gli altri enti sopracitati, godono anche un'*autonomia di entrate*.

La Legge del 5 maggio 2009 n.42 impone (art.11) che il finanziamento delle spese relative alle funzioni fondamentali degli enti locali venga necessariamente assicurato da:

- tributi propri;
- compartecipazioni al gettito di tributi legati al territorio;
- fondo perequativo destinato ai territori con minore capacità fiscale.

Conseguentemente, è prevista la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento di tali spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi.

L'art.12 della L.42/2009 rinvia alla legge statale il compito di individuare i tributi propri dei Comuni, definendo nel dettaglio i relativi presupposti, i soggetti passivi, le basi imponibili e le aliquote di riferimento. Molti dei principi a cui si ispira la riforma federalista prevista dalla L.42/2009 sono, in realtà, già contenuti nel D.Lgs.267/2000, in particolare per quanto riguarda l'*'autonomia finanziaria degli enti locali*. L'art. 149 del suddetto decreto, infatti, riconosce ai Comuni, nell'ambito della finanza pubblica, *autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite*.

Alla luce di quanto sinteticamente illustrato possiamo dire che il sistema della fiscalità comunale poggia su tre principali imposte:

- la nuova IMU;
- la TARI;
- l'addizionale comunale all'Irpef.

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le tradizionali entrate fiscali locali, vale a dire:

- l'imposta di soggiorno (o l'imposta di sbarco);
- l'addizionale comunale sui diritti di imbarco;
- l'imposta di scopo - lscop;
- la Tosap;
- l'imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone di installazione di mezzi pubblicitari;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Cosap.

ENTRATE DEI COMUNI

Le entrate dei Comuni per brevità si possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti ed entrate in conto capitale.

Le entrate in conto corrente rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici.

Si dividono in:

- Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
- Titolo II - Trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extratributarie.

Si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, difatti l'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, da attività economiche complementari svolte dall'ente o da trasferimenti da parte di enti pubblici.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:

- L'IMU (Imposta Municipale Propria) La più grande novità per le tasse sulla casa è arrivata con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha abolito, dal 1° gennaio 2020, la IUC (ad eccezione della TARI), sostituendola con la nuova imposta IMU, che unifica IMU e TASI (Tassa servizi indivisibili), la quale è stata abrogata. La nuova IMU 2020 nasce con il fine di semplificare il pagamento, garantendo, allo stesso tempo, lo stesso gettito fiscale. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 27/2019 n.160, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- la TARI, acronimo di Tassa sui Rifiuti. È l'imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;
- la TOSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale.
- l'imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni (D.lgs 507/1993);
- il canone di installazione di mezzi pubblicitari;
- il Fondo di Solidarietà Comunale, istituito nel 2013, è finalizzato a assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard (consultabile all'indirizzo <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/35>, inserendo i dati del Comune di interesse).

Fondo di Solidarietà Comunale 2020

(dati aggiornati al 5 febbraio 2020)

	Ente selezionato: RUINAS (OR)
	Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 5200950440
Estrazione dati al 14/11/2020 14:29:56	

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2018 : 664

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020		
A1	Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da DPCM in corso di approvazione	15.235,29

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni		
B1=B7 del 2018	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche	174.934,58
B2		
B3	Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2019	-43,76
B4	Integrazione 2020 effetto aggiornamento agevolazione terremotati riduzione 1200 mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9 DL 91/2018	125,38
B5	Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4)	175.016,21
B6		
B7		
B8		
B9		
B10		
B11		
B12		

C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020)		
C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	1.052,00
C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	7,26
C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni	0,00
C4	TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso - TASI ab. Princ. 1 ‰" c. 380 sexies L. 228/2012 inserito da L. Stabilità 2016	3.079,75
C5	Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	4.139,01
C6	Rettifica 2020 per Abolizione ristoro TASI Inquilini	0,00
C7	Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 + C6)	4.139,01

D) QUOTE COMPENSATIVE		
D1	F.S.C. 2020 (B5+C7)	179.155,22
D2		
D3	Accantonamento 7 mln per rettifiche 2020	108,48
D4	F.S.C. 2020 al netto di accantonamento (D1 + D2 - D3)	179.046,74

B15		
B16		

E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE		
E1	Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019)	1.750,36
E2	F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1)	180.797,10

Altre componenti di calcolo della spettanza 2020		
F1	Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	In corso di quantificazione

Trasferimenti correnti:

- Sono le entrate derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi, misurano il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni.

Esempio di trasferimenti correnti da parte della Regione Autonoma della Sardegna:

- fondo unico regionale per il finanziamento del sistema delle autonomie locali ex L.R. 2/2007, art. 10;
- RAS L.162/98(piano sostegno persone handicap grave);
- contributo 5 X mille;
- rimborso spese consultazioni elettorali;
- trasferimento RAS diritto allo studio;

Entrate extratributarie:

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi:

- Vendita di beni;

Es.: INCENTIVI GSE E PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi;

Es.: DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA', PROVENTI VIOLAZIONI CODICE, DELLA STRADA

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni;

Es.: LA COSAP, IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DOVUTO IN CASO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, SIA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE CHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Le entrate in conto capitale vanno a finanziare la spesa per infrastrutture e per l'acquisto di beni immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il comune intende realizzare nel suo territorio. L'andamento di questo lato delle entrate è più soggetto a variazioni che dipendono dalle scelte politiche della giunta comunale. Una parte sostanziale è rappresentata anche dalle entrate per mutui e prestiti che vengono spesso richiesti in caso di progetti di lungo termine.


- Titolo IV - Entrate in conto capitale;

Es.: CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI.FINANZIAMENTI REGIONALI

- Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziari;
- Titolo VI - Accensione Prestiti;
- Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere;
- Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro.

Es.: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, DEPOSITI CAUZIONALI

Figura 1 – Le componenti della capacità fiscale per l'anno 2018



La Tabella 1 mostra l'andamento della stima della capacità fiscale nel corso degli anni: l'ultima stima registra una riduzione di **3,4 miliardi** rispetto alla capacità fiscale relativa all'anno 2017 e di oltre **5 miliardi** rispetto alla prima stima del 2015.

Tali variazioni riflettono essenzialmente sia le modifiche metodologiche adottate nel corso degli anni sia la considerazione delle modifiche normative intervenute a decorrere dal 2015 in materia di tributi locali.

Tabella 1 – Le componenti della capacità fiscale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (valori in euro)

Capacità fiscale	2015	2016	2017	2018
IMU	11.296.505.421	11.158.345.735	11.157.758.907	10.161.683.912
TASI	3.293.965.484	1.800.127.455	1.799.583.455	1.786.606.397
Addizionale Com. IRPEF	2.540.762.440	2.546.537.873	2.546.537.873	2.588.369.140
Tax Gap	181.802.363	180.742.249	356.297.190	317.886.447
Cap.Fisc. Residuale	5.674.140.932	5.660.882.184	5.660.882.184	4.057.665.683
Rifiuti	7.605.642.779	8.722.129.705	7.107.465.012	6.305.451.042
Totale	30.592.819.419	30.068.765.201	28.628.524.621	25.217.662.620